



GIAMPAOLO GUIDOBONO CAVALCHINI
NOTAIO

Reg.to Agenzia
delle Entrate
TP 2 - Milano DP I - TP2
Ufficio Territoriale
APSRI
Il 15/06/2023

N. 5129/3180 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ATTILIO GIORDANI"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi dell'art. 14 e sss c.c., una Fondazione denominata "Attilio Giordani" con acronimo identificativo "A.GIO".
2. La Fondazione trae origine dalla trasformazione della Cooperativa Attilio Giordani di Milano.
3. La Fondazione ha sede a Milano.

Art. 2 Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, assistenziale, di promozione umana, educativo, formativo e di istruzione.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, trae origine e si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero e all'esperienza della comunità cristiana.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale, con possibilità di operare su tutto il territorio nazionale, di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - a) **educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative**, quali:
 - gestione di scuole di ogni ordine e grado;
 - gestione di centri e attività di istruzione e formazione professionale;
 - gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
 - gestione di servizi educativi extrascolastici;
 - promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori;
 - iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
 - b) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, quali:
 - ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo, di istruzione e formazione;
 - promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale;
 - iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;



Giampaolo Cavalchini

- iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie;

- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;

- viaggi di interesse sociale, d'istruzione e di carattere aggregativo

c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, quali:

- attività e iniziative di risposta alla urgenza-emergenza educativa;

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;

- attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;

- attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;

- iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei famigliari in difficoltà in Italia e all'estero;

d) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, quali:

- attività di ospitalità e servizi diretti e indiretti nei confronti di persone esposte al disagio e a rischio emarginazione e di studenti e docenti;

- attività di social housing finalizzata alla promozione e indipendenza di soggetti fragili;

- accoglienza di coloro che assistono e accompagnano persone ricoverate in strutture sanitarie o che fruiscono dei servizi sanitari del territorio;

- gestione di strutture proprie e di terzi a favore di persone che partecipano a momenti e percorsi formativi, culturali e religiosi.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Fondazione e purché coerenti con lo scopo dell'ente.

5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 Risorse

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Fondazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea dei Partecipanti;
 - il Consiglio di Fondazione;
 - il Presidente di Fondazione;
 - l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore Legale dei Conti.
2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, sono a titolo gratuito. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 7 PARTECIPANTI



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

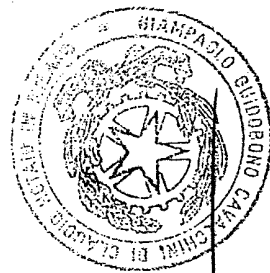
1. Sono Partecipanti i soci della Cooperativa "A.GIO." iscritti nel libro soci della Cooperativa alla data di trasformazione della Cooperativa in Fondazione.
2. Possono essere Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e le persone giuridiche che verranno nominate dall'Assemblea dei Partecipanti, con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.
3. I Partecipanti in essere risultano da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio di Fondazione.
4. Tutti i Partecipanti hanno i medesimi diritti.
5. I Partecipanti possono rinunciare al proprio status inviando una comunicazione formale al Presidente di Fondazione, che provvederà a farla annotare nel Libro dei Partecipanti.
6. I Partecipanti che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive della Assemblea dei Partecipanti decadono dallo status di Partecipanti della Fondazione.
7. Lo status di Partecipante non è trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa.
8. I Partecipanti che perdono il relativo status, per una qualunque causa, non possono avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art. 8 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
2. I Partecipanti hanno diritto di partecipare alla Assemblea e di esprimere un voto a testa.
3. L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine a:
 - a) nomina e revoca dei Partecipanti della Fondazione;
 - b) dichiarazione di decadenza dei Partecipanti della Fondazione ai sensi dell'art. 7 comma 6;
 - c) nomina di due (2) o quattro (4) membri del Consiglio di Fondazione, previa determinazione del numero dei membri da eleggere, scelti anche tra persone che non sono Partecipanti della Fondazione, affinché il numero dei componenti il Consiglio di Fondazione sia sempre pari a cinque (5) o sette (7), e loro revoca per giusta causa;
 - d) nomina e revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti e determinazione degli eventuali compensi;
 - e) espressione del parere consultivo sulle proposte di modifiche statutarie;
 - f) espressione di un parere, non vincolante a termini di Legge, sull'Ente cui devolvere il patrimonio residuo in caso di

estinzione della Fondazione.

4. Le delibere della Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo che il presente statuto non preveda diversamente.
5. Ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante, mediante delega scritta; ogni Partecipante non può avere più di una delega.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente di Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi l'Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo l'Assemblea dei Partecipanti è tenuta ad esprimersi, entro il termine indicato dal Consiglio di Fondazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.
7. A cura del Consiglio di Fondazione viene tenuto il Libro dei Partecipanti, attestante i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti.
8. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea dei Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti della Assemblea.
9. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L'adunanza sarà comunque validamente costituita, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, laddove vi sia la presenza di tutti i partecipanti dell'Assemblea della Fondazione.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona da lui designata o in caso di mancata designazione dal Partecipante più anziano.
11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.Delle riunioni è steso il verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.



Giuseppe Caracciolo

Giuseppe Caracciolo

Art. 9 CONSIGLIO DI FONDAZIONE

1. Il Consiglio di Fondazione è composto da cinque (5) o sette (7) membri.
2. L'Assemblea dei Partecipanti elegge nel Consiglio di Fondazione due (2) o quattro (4) Consiglieri di Fondazione, affinché il numero complessivo sia preferibilmente pari a sette (7) o in subordine pari a cinque (5).
3. Sono membri di diritto del Consiglio di Fondazione: il Coordinatore delle attività didattiche; il Responsabile degli Affari Generali dell'Istituto Don Bosco Village di Milano e il Direttore dell'Istituto Don Bosco Village di Milano.
4. Ai Consiglieri di Fondazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
5. I membri del Consiglio di Fondazione, eletti dall'Assemblea dei Partecipanti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili mentre i membri di diritto del Consiglio di Fondazione restano in carica per tutta la durata della loro qualifica istituzionale e possono rivestire nuovamente la carica nel caso in cui, durante il corso della vita della Fondazione, siano richiamati a riassumere la qualifica che integri il requisito per l'assunzione della carica di diritto.
6. In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, l'Assemblea stessa elegge il nuovo Consigliere che resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
7. Al Consiglio di Fondazione spettano i poteri di straordinaria amministrazione, l'approvazione dei bilanci e del piano annuale delle attività e la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.
8. Il Consiglio di Fondazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente di Fondazione fissandone i limiti e modalità di esercizio di delega.
9. Il Consiglio di Fondazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente di Fondazione ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
10. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due. L'adunanza sarà comunque validamente costituita, anche senza rispetto delle formalità di convocazione, laddove vi sia la presenza di tutti i membri del Consiglio.

12. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

13. Il Consiglio di Fondazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

14. Nel caso in cui le deliberazioni del Consiglio di Fondazione abbiano a oggetto materie in cui uno o più dei suoi membri abbiano interessi personali, questi dovranno astenersi dalla votazione fermo restando che saranno considerati presenti ai fini del calcolo dei quorum costitutivi.

15. In caso di assenza o impedimento il Presidente delega un suo sostituto a presiedere la seduta del Consiglio di Fondazione.

16. In caso di morte o dimissione del Presidente il Consiglio di Fondazione, individua tramite votazione a maggioranza semplice, il nuovo Presidente. Il Consiglio di Fondazione viene convocato dal Coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto don Bosco Village in carica di diritto. La presidenza delle sedute fino a individuazione del nuovo Presidente è affidata ad un Consigliere nominato pro tempore dal Consiglio stesso.

Art. 10 PRESIDENTE DI FONDAZIONE

1. Il Presidente di Fondazione è di norma il Direttore dell'Istituto *Don Bosco Village* di Milano.

2. Il Presidente di Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Fondazione.

3. Al Presidente di Fondazione compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

4. Il Presidente di Fondazione convoca il Consiglio di Fondazione e l'Assemblea dei Partecipanti, che presiede.

5. In caso d'impedimento, il Presidente di Fondazione è sostituito da altro consigliere da lui delegato.



Luca Caracciolo

6. Il Presidente di Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri membri del Consiglio di Fondazione e a terzi.

Art. 11 Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco scelto tra le persone iscritte nel "Registro dei revisori legali" tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
3. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.
4. L'Organo di Controllo esercita, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile, il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Fondazione.
6. L'Assemblea dei Partecipanti nomina un Revisore Legale dei Conti scelto tra gli iscritti nel "Registro dei revisori legali" tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Il Consiglio di Fondazione può affidare l'incarico di cui al punto precedente anche direttamente all'Organo di Controllo.

Art. 12 Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio di Fondazione, sentito il parere consultivo della Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 8, comma 6, del presente Statuto, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. Le decisioni relative a operazioni di trasformazione, fusione o scissione di cui all'art. 42 bis del Codice civile, sono equiparate alle modifiche statutarie di cui al presente articolo.

Art. 13 Estinzione

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad un altro ente senza scopo di lucro individuato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dalla Assemblea dei Partecipanti fatta salva la facoltà della Fondazione di trasformarsi in altro ente o so-

cietà nei limiti consentiti dalla legge.

Art.14 Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile nonché alle altre disposizioni di legge in vigore.

